

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**Martedì 20 marzo 2007**

**alle ore 16,30**

**127<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Discussione di mozioni:**

1. Mozioni nn. 60 della senatrice Burani Procaccini ed altri, 83 della senatrice Serafini ed altri e 84 della senatrice Valpiana ed altri, sull'accattonaggio minorile (*testi allegati*).
2. Mozioni nn. 71 dei senatori Tofani ed altri e 80 dei senatori Nieddu ed altri, sugli ufficiali in ferma prefissata (*testi allegati*).
3. Mozioni nn. 51 della senatrice De Petris ed altri, 68 del senatore Polledri ed altri e 82 del senatore Marcora ed altri, sull'industria agroalimentare (*testi allegati*).

## MOZIONE SULL'ACCATTONAGGIO MINORILE

(1-00060) (31 gennaio 2007)

BURANI PROCACCINI, SCHIFANI, FAZZONE, SANCIU, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, SANTINI, MORRA, LORUSSO, ALBERTI CASELLATI, MALAN. – Il Senato,

premessi che:

le cronache giornalieri dei *mass-media* riportano notizie di bambini sfruttati dalle comunità e/o singole famiglie nomadi, ospiti occasionali o permanenti nei campi di accoglienza delle periferie delle grandi città, per esercitare accattonaggio, prostituzione o piccoli furti;

l'età dei bambini sfruttati va dalla più tenera età (bambini in braccio a sedicenti madri regolarmente addormentati) a età immediatamente prossime all'ingresso scolastico (bambini di pochi anni che si aggirano per piazze, sottopassaggi o metropolitane senza apparente controllo);

luoghi come la metropolitana romana sono divenuti autentiche *kasbah* dove i bambini sfruttati sono un numero enorme e ciò davanti agli occhi di tutti, polizia e servizi di sicurezza compresi, senza che nessuno senta il dovere civile ed umano, sociale ed istituzionale di fare qualcosa;

l'Italia si è da tempo dotata di strumenti legislativi idonei al contrasto dello sfruttamento dei bambini (leggi sulla tratta degli esseri umani, Codice di Pubblica Sicurezza, leggi di contrasto alla pedo-pornografia, disposizioni regionali o cittadine per l'istituzione di centri di prima accoglienza, importanti perchè non traumatici per i minori ma molto rari e poco conosciuti);

estese ed accurate operazioni di polizia non fermano lo sfruttamento di minori e la loro tratta in una sorta di passaggio di vendite e/o affitto fra gruppi e comunità nomadi, ma nulla si fa nel *continuum* quotidiano ed è sotto gli occhi di tutti l'indifferenza colpevole e generalizzata delle forze di polizia urbane o nazionali che «chiudono ambedue gli occhi» cercando di non vedere e non sentire. Inoltre le stesse, anche se interpellate più volte, non sanno dare risposte adeguate di alcun tipo;

l'ingresso nell'Unione europea di Paesi come la Romania, tradizionalmente luoghi di residenza delle maggiori comunità nomadi crea non poca apprensione per il quasi certo intensificarsi del fenomeno in questione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative idonee per sottrarre i bambini allo sfruttamento a cui sono ferocemente sottoposti e per assicurare a quegli stessi bambini igiene, protezione, frequenza scolastica, controlli d'identità ed appartenenza familiare accertata e riconosciuta. Tutto ciò perchè non è più tollerabile nessuna forma d'incertezza o indifferenza in quanto l'Italia ri-

sulta ampiamente inadempiente rispetto alla Convenzione di New York ed a tutte le raccomandazioni e convenzioni europee sui diritti dell'infanzia.

(1-00083) (20 marzo 2007)

SERAFINI, FINOCCHIARO, BAIIO, BASSOLI, BINETTI, CARLONI, FILIPPI, MAGISTRELLI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, PISA, PROCACCI, SOLIANI, TURANO, VILLECCO CALIPARI, NEGRI, PELLEGATTA. – Il Senato,

premessi che:

la Convenzione ONU di New York per i diritti del fanciullo del 1989 ha chiesto agli Stati di andare oltre i propri confini in relazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi le stesse legislazioni nazionali devono considerare i bambini e gli adolescenti come persone sempre a prescindere dal loro Paese di provenienza;

l'infanzia impone alla cultura politica di tenere insieme due dimensioni che la vecchia cultura statale aveva trascurato. Queste due dimensioni sono il globale e il locale. La più grande attenzione che si può dare concretamente alla cura dell'infanzia in un territorio, comune, provincia, regione non può essere disgiunta da una cura dell'infanzia che non ha cittadinanza, e viceversa. Proprio per questo i diritti fondamentali hanno trovato prima di tutto, e spesso in anticipo sulle sensibilità culturali dei diversi Paesi, il loro luogo nella legislazione internazionale. L'infanzia vuole uno sguardo cosmopolita: obbliga le comunità a guardare oltre lo Stato e quindi oltre i confini stessi della cittadinanza. La Convenzione dell'89 afferma che alcuni diritti fondamentali sono riconosciuti «ad ogni fanciullo che dipende dalla giurisdizione» dello Stato-parte, quindi anche a tutti i bambini e ai ragazzi stranieri presenti nel nostro Paese;

da ciò deriva un divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza, principio dichiarato dalla stessa Carta di Nizza. Tutti i diritti di tutti i bambini devono essere quindi fondati sulla base della loro presenza in un Paese, indipendentemente dalla cittadinanza. La tutela della loro integrità, il diritto alla propria famiglia e a vivere nel proprio Paese, il diritto ad essere ospitati e tutelati nei Paesi non di provenienza condizionano, e devono farlo in modo sempre più adeguato, la legislazione e gli atti dell'insieme dei soggetti pubblici e privati per contrastare l'abbandono, la tratta, ogni tipo di sfruttamento dei bambini e degli adolescenti, compreso l'accattonaggio;

nelle nostre città il fenomeno dei bambini che esercitano l'accattonaggio e di donne che chiedono l'elemosina con dei bambini in braccio o accanto a loro è reale e visibile;

l'accattonaggio interessa in particolare il mondo degli zingari, e in particolare quei gruppi di zingari profughi nell'ultimo decennio dai tradizionali luoghi di residenza (Kosovo, Romania, eccetera), che sono venuti in vari Paesi occidentali, fra cui l'Italia;

si sono aggiunte anche altre forme, di ben maggiore gravità, di sfruttamento in cui adulti stranieri che non sono parenti prendono dalle fa-

miglie di origine dei bambini che utilizzano in Italia per chiedere l'elemosina;

in tutti i casi, questi bambini subiscono gravi pregiudizi per la salute, per la mancata integrazione con gli altri bambini nell'asilo e nella scuola, per la impossibilità di costruirsi un futuro, talvolta per la lontananza dai genitori;

i bambini vivono quasi sempre in condizioni di inadeguatezza delle condizioni di alloggio nei campi e nelle baracche;

secondo i dati del Ministero dell'interno negli anni 2003-2005 elaborati dall'Istituto degli innocenti l'uso di minori in attività di accattonaggio «garantisce rilevanti guadagni alle famiglie dei minori e movimentati enormi introiti per le organizzazioni criminali che lo gestiscono. Le stesse Forze di Polizia stimano il ricavo medio in 100 euro al giorno per bambino. Ai bambini di origine Rom che vengono costretti ad operare in organizzazioni strettamente familiari si sono aggiunti ormai da anni bambini di origine albanese e rumena che vengono affidati dalle proprie famiglie a vere organizzazioni criminali che si occupano di farli entrare in Italia. Data la sua complessità, il fenomeno è ancora perlopiù statisticamente sconosciuto. Tra i dati ad oggi disponibili si hanno quelli che riguardano le segnalazioni alle Forze di Polizia aggiornate all'anno 2005. si contano in Italia 455 segnalazioni per impiego di minori in attività di accattonaggio, di queste 449 riguardano denunce, e soli 6 casi hanno portato ad arresti. Una segnalazione su 5 riguarda la Regione Lombardia (90 segnalazioni) seguita dalla Puglia con 77 segnalazioni di cui 4 arresti, dalla Sicilia (48) e dal Lazio (42 di cui 2 arresti)»;

va contrastata ogni forma di indifferenza che porta a considerare normale l'esistenza all'interno della società italiana di forme assolutamente palesi di sfruttamento dei minorenni;

è necessaria una continua azione per contrastare una concezione, presente spesso nelle comunità di provenienza di molte bambine e bambini, secondo cui l'accattonaggio non è da considerare dannoso per i bambini, bensì un positivo e normale contributo per sostenere economicamente le famiglie;

occorre tener presente la sentenza del 1° febbraio 2007 della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato da un uomo accusato di aver maltrattato il nipote, non ancora quattordicenne, affidato alle sue cure, «consentendo che lo stesso rimanesse abitualmente in giro per l'intera giornata a vendere piccoli oggetti per le strade di Torino, disinteressandosi della condizione di sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del ricavo del commercio ambulante da costui praticato». Per la Cassazione «è evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada» significa «determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perchè frutto di una condizione abituale e per-

sistente, come intollerabile». Nè può evocarsi, conclude la Cassazione, per la concessione delle attenuanti, «l'etica dell'uomo», affermata «sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi dal nostro. Tale riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi di base del nostro ordinamento»;

esistono in alcune regioni e città italiane, grandi e medie, buone prassi per tutelare i bambini e gli adolescenti indotti all'accattonaggio nelle sue varie forme, ma esse sono sprovviste di un sicuro quadro di riferimento;

il processo di integrazione europea si è irrobustito con l'ingresso di nuovi Paesi, alcuni dei quali, come la Romania, sono Paesi di provenienza di un numero non irrilevante di bambini e adolescenti che sono costretti all'accattonaggio,

impegna il Governo ad attivarsi, anche in collaborazione con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di:

disporre una indagine conoscitiva sul fenomeno dei bambini che esercitano l'accattonaggio e di donne che chiedono l'elemosina con dei bambini in braccio o accanto, e più in generale, sulle condizioni dei bambini zingari che vivono nei campi nomadi o in condizioni di emarginazione, per accertarne la reale entità, pervenire ad una identificazione delle singole situazioni e individuare e attuare i rimedi sociali;

disporre dei piani di sostegno economico e abitativo, di integrazione sociale delle famiglie, di integrazione dei bambini con gli altri bambini nell'asilo e nella scuola;

sensibilizzare, formare e coordinare le forze dell'ordine sull'assoluta necessità di un intervento in tutte quelle situazioni in cui i bambini sono utilizzati da terzi per l'accattonaggio o sono oggetto di tratta;

istituire un fondo specifico con risorse aggiuntive e a promuovere un coordinamento interistituzionale che definisca i compiti e gli indirizzi delle diverse articolazioni dello Stato e delle relative amministrazioni;

sviluppare rapporti di cooperazione ed a stipulare accordi specifici con quei Paesi a partire dalla Romania, che hanno fatto il loro ingresso nell'Unione europea al fine di offrire maggiore tutela ai diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti;

verificare l'opportunità dell'istituzione di un apposito numero verde che faciliti una maggiore protezione dei bambini dall'accattonaggio.

(1-00084) (20 marzo 2007)

VALPIANA, RUSSO SPENA, CAPRILI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, ALLOCCA, CONFALONIERI, NARDINI, SODANO, RAME, ALFONZI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, GAGLIARDI, TECCE, PALERMO, ALBONETTI, BONADONNA, VANO, ZUCCHERINI. – Il Senato,

premesso che:

la ripartizione sempre più ineguale delle ricchezze mondiali e le sacche di miseria estrema da essa generate gettano le popolazioni più vul-

nerabili nelle mani dei trafficanti che godono di un'impunità quasi totale. I minori sono le maggiori vittime di questo traffico destinato ad alimentare le reti europee della prostituzione minorile, dell'accattonaggio e del lavoro forzato, dell'adozione illegale e della delinquenza forzata;

non si può dubitare del fatto che oggi si assiste ad un'involuzione delle condizioni dell'infanzia nel mondo, e che nuove forme di sfruttamento violano il diritto di ogni bambino e di ogni bambina a vivere un'infanzia felice e piena;

di fronte ai sempre più frequenti fatti di cronaca che coinvolgono bambini e bambine sfruttati e trafficati ci si dovrebbe interrogare non solo sulle cause del fenomeno della tratta e su chi vi speculi ma, soprattutto, sugli strumenti cui sia possibile ricorrere per contrastare le nuove forme di sfruttamento e di negazione dei diritti di cui è oggi vittima la maggioranza dei bambini nel mondo;

l'Italia, pur a fronte dell'introduzione di norme incriminatrici della tratta degli esseri umani e delle nuove forme di schiavitù, è caratterizzata da una realtà sociale contrassegnata da profonde violazioni dei diritti dell'infanzia;

i bambini rappresentano infatti risorse preziose per la criminalità organizzata coinvolta nel traffico di esseri umani;

«acquistare» un bambino, invero, costa poco o nulla – e costa ancor meno se si tratta di minore la cui nascita non è mai stata registrata – mentre il suo impiego nella prostituzione, nella pornografia, nell'accattonaggio o nella micro-criminalità (per non parlare del traffico di organi) costituisce una fonte di ingenti guadagni;

i bambini che vivono in condizioni di miseria, o di abbandono assoluto da parte delle famiglie rappresentano la fonte principale cui attinge la criminalità organizzata;

i bambini che restano vittime di queste forme di criminalità sono considerati come «fungibili» e destinati a una sorte variabile secondo le esigenze degli sfruttatori: prima vengono impiegati nella prostituzione o nella pornografia, oppure sono spinti all'accattonaggio o coinvolti nella microcriminalità o nel traffico di stupefacenti; una volta esaurito il loro «valore di uso» possono essere rivenduti per le adozioni internazionali illegali o addirittura uccisi per prelevarne gli organi, da rivendere poi a caro prezzo sul mercato nero;

l'Italia conosce purtroppo queste realtà che non si riesce ad impedire nonostante la loro natura delittuosa, e che addirittura non sempre riescono ad emergere;

nel nostro Paese è particolarmente preoccupante l'incidenza del fenomeno dello sfruttamento dei minori nell'accattonaggio, il cui giro d'affari è pari a circa 150 milioni di euro all'anno, e che coinvolge almeno 50.000 bambini e bambine, fra i 2 e 12 anni, registrando negli ultimi anni un sensibile incremento;

la casistica giudiziaria ha infatti dimostrato il progressivo, preoccupante aumento dei casi di vero e proprio sfruttamento sistematico dei bambini nell'attività di accattonaggio, tale da integrare gli estremi del delitto

di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di cui all'art. 600 del codice penale, e non della mera contravvenzione prevista dall'art. 671 del codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio;

la giurisprudenza recente ha infatti rilevato come sempre più frequentemente lo sfruttamento dei bambini e delle bambine nell'accattonaggio assuma forme e modalità tali da determinare la riduzione o il mantenimento delle piccole vittime in condizioni paraservili, del tutto equiparate alla schiavitù ai sensi dell'art. 600 del codice penale, in ragione della profonda lesione della dignità e dello *status libertatis* della persona che tali condotte determinano, privando il bambino non solo dei diritti all'educazione, allo studio, alla libertà dal bisogno, alla salute e all'incolumità fisica, ma anche e soprattutto all'autodeterminazione e alla dignità;

i dati forniti dalla Polizia di Stato dimostrano come nello scorso anno 2006 si siano registrate in Italia ben 540 denunce per sfruttamento dei bambini nell'accattonaggio, con un incremento rispetto agli anni precedenti, di assoluto rilievo in alcune realtà: si pensi che a Latina si è registrato un aumento delle denunce pari al 200%; a Taranto del 1.500%; a Lecce dell'800%; a Ragusa del 600% e a Siracusa del 700%;

rilevato che:

nonostante la rilevanza dell'intervento delle amministrazioni locali e delle forze dell'ordine (in particolare della polizia di prossimità) e della magistratura nell'accertare e sanzionare la responsabilità penale di quanti abbiano sfruttato nell'accattonaggio i bambini, al punto da ridurli in condizioni di schiavitù o servitù, sono ancora troppi i casi di abusi e sfruttamento dei minorenni, costretti, sotto minaccia di violenza, a mendicare in condizioni pericolose e profondamente lesive della dignità;

una delle cause dello sfruttamento dei bambini e delle bambine è la povertà ed indigenza delle famiglie cui essi appartengono, per le quali l'impiego dei minorenni nell'accattonaggio rappresenta una fonte essenziale di guadagno. Secondo i calcoli della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato infatti, l'impiego dei bambini in queste attività può rendere un ricavo sino a 100 euro giornalieri; somma destinata a crescere sensibilmente quando i bambini vengano coinvolti in attività criminose, prevalentemente reati contro il patrimonio come scippi o furti, come avviene spesso per i bambini cosiddetti argati' di origine albanese o macedone;

nell'affrontare il problema dello sfruttamento dei bambini nell'accattonaggio, quale nuova forma di riduzione in schiavitù, numerose convenzioni internazionali (Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989, Convenzione 197/2005 del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani, Convenzione Onu del 2000 sul crimine organizzato transnazionale, cosiddetta Convenzione di Palermo) hanno più volte esortato i Paesi firmatari a predisporre, tra l'altro, misure di sostegno ai nuclei familiari meno abbienti, idonee a prevenire il ricorso da parte dei genitori all'accattonaggio e il conseguente sfruttamento dei bambini in tale attività e adeguati interventi di educazione alla legalità e tesi ad evitare la dispersione scolastica,

impegna il Governo:

ad attuare controlli d'identità ed appartenenza familiare accertata e riconosciuta, idonei a consentire l'identificazione dei bambini e ad evitare che la loro mancata registrazione possa favorirne lo sfruttamento ed il coinvolgimento in attività criminali, essendo assolutamente inammissibile che in Italia al 31 dicembre 2005 si siano potuti registrare – come risulta dai dati statistici – ben 1.476 casi di minori stranieri scomparsi, per essere verosimilmente destinati all'impiego in attività criminali, se non addirittura al sequestro di persona a fini di estorsione, alla tratta, alle adozioni illegali, alla morte, qualora si voglia utilizzarne il corpo per estrarne gli organi e poi rivenderli sul mercato nero;

ad adottare gli interventi, già sperimentati con positivi risultati in alcune città, ritenuti idonei a contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei bambini e delle bambine nell'accattonaggio, predisponendo inoltre adeguati interventi tesi a favorire e promuovere l'educazione alla legalità e ad evitare la dispersione scolastica, nonché misure di sostegno ai nuclei familiari meno abbienti, al fine di evitare che condizioni di assoluta povertà ed indigenza inducano i genitori a sfruttare nell'accattonaggio i bambini, violandone la dignità e la libertà e precludendo loro la possibilità di vivere in condizioni di eguaglianza rispetto ai loro coetanei e di libertà dal bisogno, affinché i diritti dell'infanzia diventino la priorità assoluta delle politiche pubbliche particolarmente in materia di protezione, sanità ed educazione;

ad intraprendere e implementare attraverso gli enti locali programmi di prevenzione (sensibilizzazione dei minori e delle famiglie nella loro interezza, intese sia come nuclei ristretti che allargati; interventi sistematici di collocamento lavorativo, di formazione professionale e iniziative di sviluppo economico volte al sostegno delle comunità e dei gruppi di rischio), contestualizzando gli interventi mediante l'analisi del profilo delle vittime dando maggior importanza alle caratteristiche personali dei minori vittime ed al contesto familiare ed etnico di appartenenza; l'esame delle modalità di reclutamento, di trasporto e dell'esperienza di tratta vissuta, al fine di evidenziare condizioni di vulnerabilità; la previsione dei profili delle vittime di tratta per lavoro coatto, accattonaggio, attività illecite e adozione; servizi specifici per i minori vittime di questo tipo di fenomeno in relazione alla loro età, al sesso, alla specifica fase di sviluppo, ai loro bisogni e alle diverse forme di sfruttamento sofferto; nonché mediante l'analisi della percezione sociale del fenomeno da parte della comunità di appartenenza dei minori e del coinvolgimento familiare nella catena della tratta.



## MOZIONI SUGLI UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA

(1-00071) (6 marzo 2007)

TOFANI, MATTEOLI, RAMPONI, SELVA, BERSELLI, COL-  
LINO, CORONELLA, VIESPOLI, CURSI, MUGNAI, SAPORITO, BOR-  
NACIN, MARINI Giulio, GIULIANO, NESSA. – Il Senato,

premessi che:

la Marina militare, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215/2001, arruola i primi ufficiali (circa 380 unità) in ferma prefissata con un contratto a tempo determinato di 30 mesi, dei quali circa 220 (appartenenti ai primi quattro corsi) sono raffermati per ulteriori 12 mesi, per un totale di 42 mesi di servizio;

i suddetti giovani ufficiali, laureati e diplomati, hanno acquisito durante lo svolgimento del predetto servizio, professionalità e competenze nei settori amministrativi, logistici, a bordo e in teatri operativi. Gli ufficiali in ferma prefissata, in particolare i ruoli normali, hanno ricoperto incarichi rilevanti, partecipando anche ad attività operative – essendo stati impegnati in aree delicate quali missioni in Libano, Iraq e Afghanistan, ed in qualità di capo sezione e, per i compiti loro affidati, sono venuti a conoscenza di informazioni classificate coperte da segreto;

tali ufficiali, grazie alla loro preparazione e allo spirito di sacrificio, sono stati meritevoli di encomi, facendo onore alla divisa che indossano;

gli ufficiali in ferma prefissata, pur consapevoli che al termine dei 42 mesi avrebbe fatto seguito il congedo, nutrivano la speranza di poter transitare in servizio permanente effettivo attraverso i concorsi e la riserva esplicitamente prevista dal bando di concorso (articolo 14 del bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002);

pur troppo, l'unica possibilità di ambire al servizio permanente è stata quella di partecipare ai «concorsi ruoli speciali in servizio permanente»;

detti concorsi prevedono che la metà dei posti sia riservata ai sottufficiali, e l'altra metà a più categorie di personale militare: a) in ferma prefissata nei ruoli normali e ruoli speciali, b) di complemento in servizio, c) di complemento in congedo, d) dal ruolo sergente, e) dal personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi, f) dai frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo;

di conseguenza, i posti che sono stati messi a concorso nel corso dei tre anni sono stati palesemente insufficienti a permettere agli ufficiali in ferma prefissata di transitare nel servizio permanente effettivo, non es-

sendo stata applicata la riserva dei posti prevista dalla legge istitutiva degli ufficiali in ferma prefissata;

da ciò si evince la reale impossibilità, allo stato attuale, per gli ufficiali in ferma prefissata di potersi garantire un futuro all'interno della Forza armata;

l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al comma 519 reca il principio della stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione e, in particolare, dispone che il personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 215/2001, che ha maturato tre anni di servizio o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, ha prioritariamente diritto alla stabilizzazione, previa istanza, e che nelle more della procedura le amministrazioni continuino ad avvalersi di tale personale;

nelle more della procedura di stabilizzazione di cui al comma 519 sopracitato, l'Arma dei Carabinieri non ha congedato gli ufficiali in ferma prefissata dei primi due corsi, trattenendoli in servizio;

circa 200 ufficiali in ferma prefissata (appartenenti ai primi quattro corsi), pur avendo maturato i requisiti previsti dal citato comma 519, non hanno avuto rassicurazioni riguardo al loro futuro da parte dell'amministrazione di competenza;

infatti, già a decorrere dal mese di aprile 2007, circa 60 ufficiali in ferma prefissata saranno congedati senza poter beneficiare della stabilizzazione prevista e voluta dal Parlamento;

tali soggetti saranno, quindi, congedati, non potendo godere di un diritto che, sebbene sancito da una legge dello Stato, sembrerebbe non trovare applicazione da parte dell'amministrazione interessata;

giòva altresì evidenziare che, ai suddetti congedanti si aggiungeranno entro l'anno tutti gli altri colleghi del 2°, 3° e 4° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.u.f.p.);

è doveroso aggiungere che in data odierna verranno posti in congedo, dopo 30 mesi di servizio, circa 300 ufficiali del 5° corso A.u.f.p. i quali, a differenza dei colleghi dei primi 4 corsi, non sono stati ammessi alla rafferma di 12 mesi;

sarebbe, quindi, auspicabile che il Ministro della difesa si occupasse della situazione di questi ufficiali precari della Marina Militare, in modo da fare chiarezza e dare certezza e rassicurazioni sul futuro di questi servitori della Patria, evitando lo spreco di professionalità, delle risorse impiegate e, allo stesso tempo, l'onerosità di numerosi ricorsi che aggraverebbero l'attività della giustizia amministrativa, rappresentando l'unica soluzione per evitare un concreto pregiudizio a costoro,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative volte a prevedere che il predetto personale possa transitare nel servizio permanente effettivo, anche per restituire legalità, serenità e chiarezza alle centinaia di giovani ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare.

(1-00080) (15 marzo 2007)

NIEDDU, ZANONE, PISA, PEGORER, LATORRE, VILLECCO CALIPARI, MACCANICO, IOVENE, PIGLIONICA, PALERMI, PER-RIN. – Il Senato,

considerato che:

in linea con la disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 200, n. 331, il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ha previsto fra l'altro la nuova categoria degli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

la nuova situazione configura un rapporto a tempo determinato, che nulla ha più a vedere con la trasformazione dell'obbligo di leva in un servizio prolungato;

i predetti Ufficiali sono reclutati con una ferma iniziale di 30 mesi e possono essere tratti in servizio, a domanda, con una rafferma successiva di 12 mesi;

nella legge finanziaria per il 2007, si prevede, all'articolo 1, comma 519, nell'ambito di una generale disciplina intesa a consentire la continuazione di rapporti d'impiego a tempo determinato, la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio da almeno tre anni o che consegua tale requisito nel 2007;

tale previsione normativa è esplicitamente estesa agli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in servizio al 31 dicembre 2006,

impegna il Governo:

a dare continuità al rapporto di servizio degli Ufficiali in ferma prefissata concedendo loro una ulteriore rafferma di 12 mesi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per ragioni di equità con comportamenti precedentemente assunti dall'amministrazione della difesa nei confronti degli Ufficiali dei corsi precedenti;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, con l'obiettivo di collocare presso altre amministrazioni dello Stato, previo consenso degli interessati, personale militare più anziano, eventualmente in esubero, allo scopo di liberare posti in organico da far ricoprire agli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze Armate, creando così le condizioni per un'eventuale trasformazione del rapporto di servizio dei predetti da tempo determinato a tempo indeterminato.

## MOZIONI SULL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE

(1-00051) (21 novembre 2006)

DE PETRIS, MARCORA, NARDINI, PIGNEDOLI, MASSA, LIOTTA, GASBARRI, RANDAZZO, DE ANGELIS, BOSONE, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, DONATI, BULGARELLI, BATTAGLIA Giovanni, LADU, MONGIELLO, FERRANTE, GALARDI, VITALI, BINETTI, MONTINO, FONTANA, PAPANIA, FILIPPI, RUBINATO, SODANO, DI SIENA, CARLONI, VALPIANA, PICCIONI, BASSOLI, SILVESTRI, TIBALDI, TOFANI, CAPRILI, PELLEGATTA, TURIGLIATTO, BAIIO, DIVINA, TECCE, PETERLINI, TREU, BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER, MANNINO, LEGNINI, POLLASTRI, BALDASSARRI, COSSUTTA, GRILLO, IZZO. – Il Senato,

premesso che:

il diritto all'informazione viene considerato uno dei pilastri su cui si fondano la protezione e la promozione degli interessi dei consumatori;

la più recente legislazione nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è caratterizzata dalla crescente attenzione verso le attese del consumatore in termini di conoscenza, sicurezza alimentare e ricerca di prodotti di qualità;

nel settore agroalimentare, per la stessa peculiarità del suo oggetto, l'alimento, e cioè il bene che si radica maggiormente nelle specificità delle colture e dei territori, i consumatori manifestano un maggior bisogno di conoscenza sull'origine dei prodotti, risultando l'indicazione geografica determinante nelle scelte di acquisto;

con la legge 3 agosto 2004, n. 204, è stato sancito il principio dell'indicazione obbligatoria nell'etichettatura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari, demandando a successivi decreti interministeriali la definizione delle relative modalità riferite a ciascuna filiera agroalimentare;

in tale ottica, l'articolo 1-ter della citata legge n. 204 individua negli oli di origine vergini ed extravergini il prodotto su cui operare «prioritariamente», tenuto conto dell'elevato numero di casi di contraffazione che si registrano nel settore;

la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, con comunicazione del 13 ottobre 2006, ha chiesto, tramite la Rappresentanza permanente per l'Italia «se le autorità italiane competenti hanno intenzione di procedere all'abrogazione formale della legge in parola», prospettando l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato UE, pur avendo la disciplina comunitaria già introdotto l'obbligo di origine in etichetta per produzioni agroalimentari di notevole rilevanza,

impegna il Governo:

a non assumere iniziative dirette all'abrogazione della legge 3 agosto 2004, n. 204;

ad adoperarsi per sostenere in sede comunitaria tale provvedimento che non persegue scopi di tutela commerciale, e che si pone come strumento per favorire il corretto esercizio della libertà del consumatore di effettuare una scelta consapevole, come prevenzione della contraffazione, nonché come importante fattore di sviluppo per l'impresa agroalimentare nazionale che fonda sulla qualità e sulla distinzione i suoi vantaggi competitivi;

ad emanare il decreto sulla definizione dei criteri per l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini del luogo di coltivazione e di molitura delle olive;

ad intervenire in tutte le istanze dell'Unione europea per estendere l'etichettatura di origine ai prodotti agroalimentari ancora non soggetti a tale obbligo.

(1-00068) (21 febbraio 2007)

POLLEDRI, PIROVANO, DIVINA, GABANA, FRANCO Paolo, GALLI, LEONI, STIFFONI, DAVICO. – Il Senato,

premesso che:

la produzione orticola della UE è determinata per circa il 24% dall'Italia che, in tale settore, riveste il ruolo di principale Paese produttore, seguito da Spagna e Francia;

il pomodoro da industria è la principale coltivazione orticola italiana, occupando il 22,8% delle superfici investite ad ortaggi ed incidendo per il 45,2% sulla quantità e per il 16,6% sul valore della produzione orticola nazionale;

i prodotti di trasformazione dei pomodori da industria e, in specie, le conserve rappresentano la terza voce dell'*export* agroalimentare italiano con un'incidenza media, negli ultimi dieci anni, del 4,7% sul valore totale delle esportazioni agroalimentari nazionali;

più del 42% della produzione di pomodoro da industria si concentra in tre regioni (Emilia Romagna, Campania e Puglia), dove, di conseguenza, rappresenta un settore di particolare rilevanza ai fini delle dinamiche economiche ed occupazionali per numerose realtà locali;

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci, sono soggetti alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

negli ultimi quindici anni le evoluzioni degli accordi multilaterali sul commercio hanno imposto tre successive riforme della politica agricola comunitaria (PAC) che ne hanno, di fatto, stravolto l'originaria impostazione, trasformandola da politica di sostegno alla produzione agricola in politica di aiuto al reddito degli agricoltori;

a seguito dell'ultima riforma della PAC, realizzata nel 2003, gli agricoltori interessati alle principali produzioni agricole ricevono un aiuto

indipendentemente dal fatto di svolgere l'attività produttiva, nel rispetto del cosiddetto principio del disaccoppiamento, principio che, ormai, si è deciso di estendere anche alle principali organizzazioni comuni di mercato rimaste escluse dalla suddetta riforma, prima fra tutte quella dei prodotti ortofrutticoli;

in un futuro oramai imminente, gli agricoltori interessati alla produzione di pomodoro da industria si troveranno, dunque, di fronte alla scelta – già affrontata dai produttori dei seminativi – di continuare la loro attività percependo un aiuto, da essa totalmente scollegato, oppure limitarsi ad assolvere ai pochi compiti di manutenzione delle terre e ricevere lo stesso aiuto senza più produrre;

nell'ambito del nuovo contesto venutosi a creare a seguito della riforma della PAC, specie nei settori maggiormente esposti alla concorrenza estera, sono sempre più numerosi gli agricoltori che ritengono più conveniente abbandonare la produzione e ricevere l'aiuto al reddito previsto dalla stessa PAC;

alla luce della forte riduzione delle superfici registrata, per alcune produzioni, nei primi tre anni di applicazione della nuova PAC, è da ritenere che, anche per il pomodoro da industria, l'introduzione degli aiuti disaccoppiati induca fenomeni di abbandono delle attività produttive;

l'apertura di nuovi mercati ha determinato, anche per il settore del pomodoro da industria, una situazione di crescente concorrenza da parte non solo dei tradizionali Paesi produttori, ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi in posizione fortemente competitiva non solo sui mercati esteri, ma anche su quello interno;

entro l'anno 2007 in Cina saranno installati 10 nuovi impianti per la trasformazione del prodotto che faranno passare questo Paese al secondo posto al mondo per quantità trasformata con una previsione di 55 milioni di quintali di prodotto trasformato, da ciò deriverà che l'Italia retrocederà al terzo posto (dal secondo);

nell'attuale fase di crescente apertura dei mercati, una larga parte dell'agricoltura italiana, e in specie quella interessata alla produzione di prodotti agricoli di base, tra i quali vi è anche il pomodoro da industria, accusa evidenti ed insormontabili difficoltà a misurarsi con la concorrenza unicamente sotto il profilo dei costi di produzione;

per fare fronte alle difficoltà di cui sopra, il Legislatore è intervenuto con la legge 204/2004, di conversione del decreto-legge 157/2004, con la quale ha regolamentato l'utilizzo della dizione «passata di pomodoro» al fine di consentire ai produttori italiani di poter contare sulle necessarie garanzie per qualificare i loro prodotti e per difenderli da forme di concorrenza chiaramente sleali;

le possibilità offerte dalla legge 204/2004, sebbene importanti, non sono tuttavia risultate sufficienti a fornire tutti gli strumenti di cui i produttori necessitano per poter concretamente e decisamente intraprendere un percorso di qualificazione delle loro produzioni fondato sulla valoriz-

zazione del rapporto con il territorio e, quindi, dell'origine della materia prima;

per tutte le ragioni sopra esposte, l'indebolimento del settore del pomodoro da industria appare inesorabilmente destinato a concretarsi, con tutte le conseguenze economiche e sociali che, vista l'importanza dello stesso settore, si riverseranno sui territori interessati e, più in genere, sull'intera economia nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative affinché, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli, l'eventuale introduzione dei regimi di aiuto disaccoppiato sia accompagnata da misure che consentano di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle attività produttive agricole e, in specie, della coltivazione del pomodoro da industria;

ad adottare tutte le iniziative necessarie a dare, finalmente, attuazione alle norme sull'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e delle materie prime agricole contenute nella legge 204/2004 e, in ogni caso, a prevedere specifici interventi sul mercato italiano ed estero per favorire la qualificazione dei prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di pomodori di origine nazionale.

(1-00082) (20 marzo 2007)

MARCORA, PIGNEDOLI, DE PETRIS, NARDINI, BATTAGLIA Giovanni, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE. – Il Senato, premesso che:

l'Italia rappresenta il primo Paese produttore europeo di ortofrutta, contribuendo per il 24,3% alla produzione complessiva di ortaggi dell'UE a 25, mentre per la frutta rappresenta il 29% della produzione complessiva;

il comparto dell'ortofrutta contribuisce, con oltre 10 miliardi di euro, per il 22% del valore della produzione agricola complessiva del nostro Paese;

la ripartizione della produzione ortofrutticola italiana a livello territoriale evidenzia una rilevante importanza per alcune Regioni, che registrano una quota significativa delle superfici investite in ambito nazionale, che sono pari a circa 530.000 ettari per gli ortaggi e le patate e a circa 650.000 ettari per la frutta;

il pomodoro da industria rappresenta la principale coltura orticola italiana, con il 22,8% delle superfici complessivamente investite ad ortaggi e con il 45,2% in termini di quantità e con il 16,6% in termini di valore della produzione orticola nazionale;

i prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione dei pomodori da industria rappresentano una voce importante dell'*export* agroalimentare italiano;

gli impegni assunti e i negoziati in atto in sede OMC hanno determinato la riforma della politica agricola comunitaria (PAC), che ha segnato il passaggio da una politica di aiuti alla produzione a una politica di aiuti al reddito degli agricoltori;

in ambito comunitario si è deciso di estendere questi principi anche alle principali organizzazioni comuni di mercato non trattate dalla suddetta riforma, prima fra tutte quella dei prodotti ortofrutticoli;

in questo quadro assume particolare rilievo l'obiettivo di introdurre in ambito comunitario l'indicazione dell'origine dei prodotti, al fine di consentire ai produttori italiani le necessarie garanzie per qualificare i loro prodotti e per difenderli da forme di concorrenza chiaramente sleali;

peraltro un immediato disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati può provocare, in particolare per il settore del pomodoro da industria, una contrazione troppo violenta della produzione ed uno squilibrio della filiera, con tutte le conseguenze economiche e sociali che, vista l'importanza dello stesso settore, si riverseranno sui territori interessati e, più in genere, sull'intera economia nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative affinché, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli, l'introduzione dei regimi di aiuto disaccoppiato sia graduale per il pomodoro da industria, applicando per un periodo transitorio una formula di disaccoppiamento parziale, mentre per le colture di agrumi e di taluni frutti trasformati siano consentite soluzioni alternative al disaccoppiamento, che consentano il mantenimento e la valorizzazione delle attività produttive agricole;

ad adottare tutte le iniziative affinché all'interno della riforma dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli siano previste misure di accompagnamento in grado di garantire l'integrità della filiere ortofrutticole (dalla produzione agricola alla trasformazione e alla commercializzazione) e la tenuta dei livelli occupazionali;

ad adottare tutte le iniziative affinché all'interno della riforma dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli venga mantenuto un ruolo centrale alle organizzazioni dei produttori, come previsto dal regolamento comunitario;

ad adottare tutte le iniziative, in ambito comunitario, necessarie a tutelare il consumatore ed il produttore, mediante norme sull'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti alimentari e delle materie prime agricole, come previsto dalla legge 204/2004, per favorire la qualificazione dei prodotti agroalimentari di origine nazionale;

a potenziare i controlli alle frontiere per la verifica sui prodotti ortofrutticoli importati da paesi extra UE del rispetto delle medesime norme igienico-sanitarie cui sono sottoposti i produttori italiani, per tutelare questi ultimi da forme di concorrenza sleale. Opportune iniziative vanno poi intraprese affinché analoghi controlli vengano rafforzati dall'UE rispetto ai Paesi nuovi entrati, attraverso i quali transitano prodotti ortofrutticoli extra UE destinati ai mercati europei, e per l'introduzione di *standard* comuni



in sede internazionale relativi al rispetto delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

ad attivare il Fondo per le crisi di mercato previsto nella legge finanziaria 2007, concordando con l'UE le modalità di applicazione di tale Fondo quale valido strumento di accompagnamento all'introduzione della riforma dell'organizzazione comune di mercato dei prodotti ortofrutticoli.





